

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Carlo VERMIGLIO	Presidente f.f.
- Avv. Carla BROCCARDO	Segretario f.f.
- Avv. Antonio DE GIORGI	Componente
- Avv. Federico FERINA	“
- Avv. Enrico MERLI	“
- Avv. Claudio NERI	“
- Avv. Michele SALAZAR	“
- Avv. Ettore TACCHINI	“

con l'intervento del rappresentante il P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona dell' Avvocato Generale dott. Domenico Iannelli ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall' avv. M.D.G. avverso la decisione in data 7/4/09, con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari gli infliggeva la sanzione disciplinare della censura;

Il ricorrente, avv. M.D.G. è comparso personalmente;

è presente il suo difensore avv. R. T. ;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è comparso;

Udita la relazione del Consigliere avv. Claudio Neri;

Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso per tardività, in subordine, il rigetto del ricorso perché infondato;

Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso .

FATTO

Con nota del 24.11.2006 inviata al C.O.A. di Cagliari, l'avv. G.F. trasmetteva l'atto di appello redatto dall'avv. M.D.G. del Foro di Milano nel quale, con riferimento all'opera svolta dal difensore di primo grado del sig. G. L., lo stesso avv. D.G. usava espressioni del tipo “.....il GUP non avrebbe dovuto accogliere frettolosamente l'incauta richiesta difensiva di ricorrere al rito abbreviato....”, “.....l'imputato si dissocia dall'opzione voluta

dal suo legale anche se tardivamente ma è pur vero che l'assenza di cognizioni tecniche specifiche induce il profano in errore...".

Lo stesso avv. F. sottoponeva alla valutazione del C.O.A. le frasi innanzi riportate e lamentava anche di non essere stato avvertito dall'avv. D.G. di aver ricevuto il predetto incarico dal sig. L.

L'avv. D.G., invitato a fornire chiarimenti, con nota pervenuta al C.O.A. il 26.04.2007, spiegava di non aver avvertito il precedente difensore confidando che lo avrebbe fatto il cliente e di non aver commesso alcun illecito disciplinare essendo insito nella funzione difensiva il diritto di criticare chiunque, anche altri difensori oltre i magistrati.

Il Consiglio convocava i due avvocati per tentare la loro conciliazione, ma si presentava solo l'avv. F. dichiarando di essere pronto a chiudere la vicenda in presenza delle scuse dell'avv. D.G..

Nei confronti dell'avv. D.G., quindi, con provvedimento del 7.7.2008, il C.O.A. di Cagliari disponeva l'apertura di un procedimento disciplinare contestandogli i seguenti addebiti: <<aver violato i doveri di probità, dignità e decoro, lealtà, correttezza e colleganza in violazione degli artt. 5 - 6 - 20 - 22 - 23 - 33 del Codice Deontologico per:

- a) aver assunto l'incarico di proporre appello avverso una sentenza del GUP presso il Tribunale di Cagliari, senza comunicarlo al precedente Collega;
- b) aver scritto nell'atto d'appello, di cui al precedente capo, espressioni del seguente tenore: "...il Gup non avrebbe dovuto accogliere frettolosamente la incantata richiesta difensiva di ricorrere al rito abbreviato..." "l'imputato si dissocia dalla opzione voluta dal suo legale anche se tardivamente ma è pur vero che l'assenza di cognizioni tecniche specifiche, induce il profano in errore..."; in Cagliari sino al novembre 2006>>.

L'avv. D.G. veniva poi citato davanti al C.O.A. di Cagliari, con atto notificato per compiuta giacenza, per il giorno 07.04.2009.

L'avv. D.G. non si presentava ed il C.O.A. di Cagliari, con decisione del 7/20 aprile 2009, lo riteneva responsabile di tutti gli addebiti contestatigli e gli irrogava la sanzione della censura.

Con atto depositato il 29.06.2009, l'avv. D.G. ha impugnato la predetta decisione formulando, in sostanza, i seguenti tre motivi di gravame:

- a) ha eccepito, prima di tutto, la "mancata ovvero irregolare" notifica dell'atto di citazione, deducendo di non aver mai ricevuto formale notifica o semplice notizia della data di celebrazione del procedimento disciplinare, con la conseguenza di non aver potuto difendersi e neppure presentare una lista testi;

- b) nel merito, ha esposto i complessi rapporti avuti con il cliente prima di accettare l'incarico e di averlo fatto solo dopo aver avuto la assicurazione da parte di questi di aver avvertito il precedente difensore della sua decisione e del nome del suo nuovo difensore, avendo -peraltro- l'avv. F. già rinunciato all'incarico;
- c) ha aggiunto di non avere voluto censurare l'avv. F. anche se ne aveva legittimamente criticato le condotte giudiziarie senza però aver utilizzato espressioni oltraggiose o irrispettose.

Ha, quindi, chiesto al Consiglio Nazionale Forense la declaratoria di nullità della decisione impugnata con trasmissione degli atti al C.O.A. di Cagliari e, nel merito, il suo proscioglimento.

DIRITTO

Il ricorso proposto è infondato e, pertanto, non può essere accolto.

Le censure formulate dal ricorrente, infatti, non hanno pregio, in quanto risultano smentite dagli atti acquisiti.

Con riferimento ai tre motivi posti a sostegno del gravame proposto -così come sintetizzati nel fatto-, questo Consiglio ritiene che le risultanze delle formalità e dell'istruttoria compiute dal C.O.A. di Cagliari non consentono di apprezzare favorevolmente le argomentazioni formulate dall'incolpato, tanto più che nella fattispecie in esame la regolarità del procedimento disciplinare celebrato e la responsabilità dell'avv. D.G. emergono dagli atti compiuti e da quelli trasmessi al C.O.A. dall'avv. G.F.. Per quanto riguarda più specificamente il primo motivo di ricorso, infatti, contrariamente a quanto assunto dal ricorrente, l'atto di citazione introduttivo per l'udienza del 07.04.2009 è stato regolarmente notificato all'incolpato a mezzo servizio postale mediante plico raccomandato che risulta spedito all'avv. M.D.G. in via _____ – Milano dall'Ufficiale Giudiziario il 18.02.2009 e depositato presso l'Ufficio Postale il 20.02.2009 “per temporanea assenza del destinatario”, con conseguente avviso dell'avvenuto deposito spedito il 23.02.2009 e con restituzione al C.O.A. di Cagliari dell'avviso di ricevimento.

Tale plico raccomandato, pertanto, risulta spedito correttamente all'indirizzo esatto dell'avv. D.G. e, cioè, al viale _____ – Milano, e non in via _____ così come correttamente è stata poi notificata all'avv. D.G. la decisione impugnata, pur'essa spedita al viale _____ - Milano e regolarmente ricevuta dal destinatario avv. D.G..

Sicchè, il primo motivo di ricorso è palesemente infondato, in quanto risulta smentito dagli atti richiamati.

Il secondo motivo non può che avere la stessa sorte del primo, atteso che lo stesso ricorrente ha ammesso e riconosciuto di non aver mai direttamente e personalmente messo al corrente il collega sostituito della propria nomina, come dispone la norma di cui all'art. 33, 1° comma, del Codice Deontologico Forense.

In proposito, è del tutto irrilevante la circostanza che sia stato eventualmente l'avv. G.F. a rinunciare all'incarico, dal momento che la norma richiamata non fa alcuna differenza fra la ipotesi di revoca dall'incarico e quella della rinuncia all'incarico, restando in entrambi i casi dovere dell'avvocato di "rendere nota la propria nomina al collega sostituito".

Sicchè, è altrettanto irrilevante la circostanza che l'incolpato facesse affidamento sulla comunicazione da parte del cliente sig. L. al collega F. della avvenuta sua sostituzione da parte dell'incolpato, dovendo egli in ogni caso dare al collega sostituito la prescritta comunicazione.

In tal senso, risultano inconferenti ed irrilevanti anche i complessi rapporti avuti dell'avv. D.G. con il sig. L., così come sono del tutto irrilevanti i rapporti fra l'avv. F. ed il sig. L., nonché le condizioni psichiche di quest'ultimo, non potendo né gli uni, né le altre giustificare in alcun modo l'omessa comunicazione da parte dell'incolpato al collega dell'avvenuta sostituzione di quest'ultimo.

Anche il secondo motivo ricorso non può essere pertanto condiviso e deve essere rigettato perché infondato.

Con riferimento al terzo motivo posto a sostegno del ricorso proposto e relativo specificamente al 2° capo di incolpazione, questo Consiglio ritiene che, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, le frasi utilizzate dall'incolpato per redigere l'atto di impugnazione integrano proprio quelle "espressioni sconvenienti ed offensive" che sono vietate dall'art. 20 del Codice Deontologico Forense negli scritti in giudizio e, più in generale, nell'attività professionale nei confronti dei colleghi.

Una cosa è, infatti, la legittima critica rivolta ad un provvedimento del Giudice o all'operato di un collega, altra cosa è qualificare -peraltro, gratuitamente- l'iniziativa di un collega come "incauta" ed addirittura come determinata dalla "assenza di cognizioni tecniche specifiche".

Si tratta di espressioni gravi e forti di indubbia valenza offensiva che, peraltro, avrebbero potute essere sostituite da espressioni sicuramente più eleganti e, pur tuttavia, compatibili con le esigenze di giustizia rivendicate dall'incolpato e con la tutela degli interessi e dei diritti del cliente.

Le espressioni usate dall'incolpato, invece, integrano un vero e proprio biasimo dell'operato del collega sostituito e rappresentano più che altro una ostentata e non necessaria deplorazione dell'operato professionale altrui, in presenza della quale risulta implicito l'animus iniurandi che rende evidente la violazione delle regole di comportamento alle quali un avvocato deve attenersi (cfr., in proposito, C.N.F. n. 185 del 21.12.2009)

Sicchè, anche il terzo motivo del ricorso proposto è infondato e, come tale, deve essere rigettato, dal momento che le espressioni usate dall'incolpato e riportate nel capo di incolpazione sub b) non sono consone ai doveri di probità e decoro professionale e ledono i doveri di lealtà e di correttezza a cui è tenuto ogni avvocato.

P. Q. M.

Il Consiglio Nazionale forense, riunito in Camera di Consiglio;
visti gli artt. 50 e 54 del R.D.L. 27.11.1933 n. 1578 e 59 e segg. del R.D. 22.01.1934, n. 37;

respinge il ricorso.

Così deciso in Roma lì 27 gennaio 2011.

IL SEGRETARIO f.f.
f.to Avv. Carla Broccardo

IL PRESIDENTE f.f.
f.to Avv. Carlo Vermiglio

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 17 luglio 2013

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
f.to Avv. Andrea Mascherin

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Avv. Andrea Mascherin